

# REGOLAMENTO SULL'ELEZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE DI PREVIDENZA

C P E  
F O N D A Z I O N E   D I  
P R E V I D E N Z A   E N E R G I A

Versione valida dal 1° gennaio 2020



In base al regolamento di previdenza della CPE Fondazione di Previdenza Energia (detta qui di seguito «Fondazione»), al regolamento di organizzazione e alla convenzione di adesione del [data della firma della convenzione di adesione] si applicano le seguenti disposizioni riguardanti la composizione, l'elezione, l'organizzazione, i compiti e le competenze della commissione di previdenza:

## **Art. 1 Principi, elezione e organizzazione**

### (1) Requisito

Per ogni cassa di previdenza deve esistere una commissione di previdenza. Fa eccezione la cassa di previdenza comune, per la quale il Consiglio di fondazione fa le veci di una commissione di previdenza.

Se al momento dell'affiliazione alla Fondazione esiste già una commissione di previdenza, quest'ultima deve soddisfare i criteri della Fondazione per quanto riguarda la composizione. Se non esiste ancora una commissione di previdenza validamente nominata e composta, il Consiglio di fondazione ne fa le veci fino al momento dell'elezione ed è autorizzato all'adempimento sostitutivo.

Se è prevista la partecipazione del personale, l'impresa affiliata deve organizzarla e comunicare i risultati alla Fondazione.

In caso di scioglimento dell'affiliazione, i membri della commissione di previdenza rimangono in carica fino al compimento della procedura di scioglimento.

### (2) Composizione

La commissione di previdenza è composta dallo stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Di norma comprende da un minimo di 4 a un massimo di 10 membri.

I lavoratori assicurati eleggono i loro rappresentanti tra la loro cerchia. Nei limiti del possibile cercano di assicurare una rappresentanza adeguata delle varie categorie di dipendenti.

L'impresa nomina i suoi rappresentanti tra la cerchia degli assicurati. Può revocarli in qualsiasi momento e sostituirli con altri rappresentanti.

I cambiamenti nella composizione della commissione di previdenza devono essere comunicati immediatamente alla Fondazione.

### (3) Elezione dei rappresentanti dei lavoratori

Le elezioni e le elezioni suppletive dei rappresentanti dei lavoratori devono essere organizzate dall'impresa.

I membri sono eletti per un mandato di 3 anni stabilito dal Consiglio di fondazione. Se un membro lascia la commissione di previdenza in seguito allo scioglimento del suo rapporto di lavoro, al suo posto subentra un eventuale

supplente per il resto del mandato. In assenza di un supplente si deve tenere un'elezione suppletiva entro 3 mesi.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili i lavoratori assicurati nella Fondazione. I lavoratori possono proporre dei candidati tra la loro cerchia. La rielezione dei membri della commissione di previdenza è ammessa.

Ogni avente diritto ha un voto per ogni rappresentante dei lavoratori da eleggere.

Solo eletti i lavoratori che sono stati previamente candidati e che hanno raccolto il maggior numero di voti, nel numero corrispondente ai rappresentanti da eleggere. I candidati non eletti sono considerati supplenti, fino al numero massimo di rappresentanti da eleggere.

### (4) Organizzazione

La commissione di previdenza si autocostituisce ed elegge un presidente e un vicepresidente.

La commissione di previdenza si riunisce a seconda del bisogno, ma almeno una volta all'anno.

Le sedute sono convocate e presiedute dal presidente o – in caso di suo impedimento - dal vicepresidente. Ogni membro è autorizzato a chiedere al presidente la convocazione di una seduta a una data adeguata, indicandone lo scopo.

La commissione di previdenza raggiunge il quorum quando sono presenti almeno la metà dei rappresentanti dei lavoratori e la metà dei rappresentanti dei datori di lavoro. Ogni membro presente ha un voto. Le procure non sono ammesse.

Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voto, il punto in questione viene trattato e rimesso in votazione in una nuova seduta. Se anche in quella occasione si ottiene una parità di voti, l'argomento viene sottoposto al Consiglio di fondazione per la decisione definitiva.

Sulle sedute viene tenuto un verbale delle delibere, da inviare su richiesta alla Fondazione.

Le delibere possono essere adottate anche per iscritto e sono considerate valide se approvate da tutti i membri della commissione di previdenza.

## **Art. 2 Compiti e competenze**

### (1) Principio

Tutti i compiti e le competenze che non sono attribuiti alla commissione di previdenza o non sono adempiuti da quest'ultima, rientrano nell'ambito di competenza del Consiglio di fondazione.

(2) Affiliazione / disdetta

La commissione di previdenza dà il consenso all'affiliazione e alla disdetta dell'affiliazione. Se essa nega il suo consenso, la decisione spetta a un arbitro neutrale, che è designato di comune accordo o, in mancanza di un accordo, dall'autorità di vigilanza (art. 11 cpv. 3bis LPP).

(3) Piano di previdenza

La commissione di previdenza stabilisce i parametri del piano di previdenza specifici dell'impresa (cerchia delle persone, salario determinante, coordinamento, scala di risparmio, finanziamento, ecc.). Un'eventuale quota a carico dell'impresa che superi la previdenza obbligatoria può essere stabilita solo con il suo consenso (art. 66 cpv. 1 LPP).

(4) Remunerazione dei conti di vecchiaia

La commissione di previdenza stabilisce il tasso d'interesse corrisposto sul conto di vecchiaia tenendo conto delle direttive emanate dal Consiglio di fondazione.

(5) Nomina ed elezione della rappresentanza dei lavoratori nel Consiglio di fondazione

I rappresentanti dei lavoratori della commissione di previdenza partecipano alla nomina e all'elezione dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di fondazione. La nomina e l'elezione avvengono secondo il regolamento sull'elezione del Consiglio di fondazione.

(6) Impiego dei fondi liberi / misure di risanamento

La commissione di previdenza decide, entro il quadro stabilito dal Consiglio di fondazione, sulla remunerazione degli averi di vecchiaia, l'impiego dei fondi liberi della cassa di previdenza nonché il tipo e l'ammontare delle misure di risanamento.

(7) Liquidazione parziale della cassa di previdenza

In riferimento alla propria cassa di previdenza, la commissione di previdenza verifica la presenza di un motivo di liquidazione parziale e decide le misure necessarie in tale contesto (cfr. regolamento sulla liquidazione parziale).

(8) Informazione

La commissione di previdenza informa gli assicurati e i pensionati sulla sua attività e li consiglia in questioni riguardanti la previdenza. Su richiesta trasmette agli assicurati delle informazioni scritte su questioni che riguardano la cassa di previdenza.

La commissione di previdenza informa la Fondazione immediatamente e per iscritto sui cambiamenti della sua composizione.

(9) Segreto di ufficio

I membri della commissione di previdenza devono mantenere il segreto di ufficio nei confronti di terzi (art. 86 LPP).

**Art. 3 Entrata in vigore, modifica**

(1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 e sostituisce il regolamento del 22 novembre 2016.

(2) Il Consiglio di fondazione può modificarlo in qualsiasi momento.

Zurigo, 26 novembre 2019

**CPE Fondazione di Previdenza Energia**

Il presidente  
Peter Oser

Il vicepresidente  
Martin Schwab

CPE Fondazione di Previdenza Energia  
Freigutstrasse 16  
8027 Zurigo  
Telefono 044 287 92 88  
Internet: [www.pke.ch](http://www.pke.ch)  
E-mail: [contact@pke.ch](mailto:contact@pke.ch)

